

N. R.G. 7306/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana presidente relatore ed estensore

dott. Tosi Lina giudice

dott. Boccuni Luca giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7306/2017 promossa da:

**FALLIMENTO** A s.a.s di B e C nonché del socio illimitatamente responsabile B, in persona del curatore dott.

Rappresentato e difeso, giusta procura in margine all'atto di citazione dall'avv.to e dom.

attore

Contro

Rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.to e dom.

-convenuti

**Oggetto: simulazione cessione quote sociali; revocatoria****Conclusioni delle parti****Fallimento attore**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarius reiectis:

**1) in via principale:** accertarsi e dichiararsi la natura simulata (del tipo della simulazione assoluta) dell'atto di "cessione quota" 15.10.2013 rep. 23.097 notaio di Mestre a mezzo del quale il sig. B ha (apparentemente) ceduto al sig. C il 100% delle quote sociali della E S.r.l., con sede in (PD), p.zza n. (cap ), codice fiscale:

**2) In via subordinata:** accertarsi e dichiararsi la revoca ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. dell'atto di "cessione quota" 15.10.2013 rep. 23.097 notaio di Mestre a mezzo del quale il sig. B ha ceduto al sig. C il 100% delle quote sociali della E S.r.l., con sede in Montagnana (PD), p.zza Trieste n. 5 (cap 35044), codice fiscale: 04709170288;

**3) in ogni caso:** accertarsi e dichiararsi l'opponibilità della pronuncia di simulazione (o revoca) dell'atto di "cessione quota" 15.10.2013 rep. 23.097 notaio di Mestre - a mezzo del quale il sig. B ha (apparentemente) ceduto al sig. C l'intera quota di partecipazione nella società E S.r.l., con sede in (PD), p.zza n. (cap ), codice fiscale: - al sub acquirente sig. D, nato a ( ) il codice fiscale: , il quale con "contratto di cessione quote" del 23.3.2016 ha (apparentemente) acquistato dal sig. C il 100% delle quote sociali della predetta E S.r.l.;

4) per l'effetto: ordinare ai convenuti la restituzione al Fallimento A S.a.s. di B, nonché del socio illimitatamente responsabile B, delle quote della società E S.r.l., con sede in (PD), p.zza n. (cap. ), codice fiscale: , oggetto degli atti di cessione impugnati ed inefficaci, con conseguente reintegrazione del patrimonio del socio fallito.

5) Con vittoria di spese e competenze relative al presente procedimento di merito ed alla fase cautelare (sequestro giudiziario n. 1065/2017 R.G. e reclamo n. 6489/2017 R.G.).

#### Convenuti

Con spese rifuse e distratte, contrariis reiectis, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio,

-cautelatamente, dichiarare decaduto e inefficace il sequestro, in subordine revocarlo;

-nel merito, dire inammissibili e prive di interesse le domande attoree; in subordine respingerle siccome infondate in fatto e in diritto.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Fallimento A S.a.s. di B e C, nonché del socio illimitatamente responsabile B (società e socio dichiarati falliti dal Tribunale di Rovigo con sentenza depositata in data 28.4.2016) ha convenuto in giudizio C e D (recte

) allegando la simulazione assoluta dell'atto di "cessione quota" del 15.10.2013 rep. 23.097 notaio di Mestre con cui B ha ceduto a C, al prezzo di 1,00 euro, l'intera quota di partecipazione (del valore nominale di 1,00 euro) nella società E S.r.l. nonché la simulazione assoluta del "contratto di cessione quote" del 23.3.2016 con cui C ha successivamente ceduto a D al prezzo di 10.000,00 euro, il 100% delle quote della medesima società.

In via subordinata, ha allegato la loro revocabilità ex art. 2901 c.c. e 66 LF

Ha chiesto altresì che venga accertata l'opponibilità della pronuncia di simulazione o revoca dell'atto di cessione di quota del 15.10.2013 al sub acquirente D e che venga ordinata la restituzione al Fallimento attore delle quote della società E S.r.l. oggetto degli atti di cessione.

Parte attrice ha premesso che:

- la società fallita aveva come oggetto sociale principale "l'attività di trasporto nazionale e internazionale di cose per conto terzi, tanto direttamente che in qualità di intermediario, con qualsiasi mezzo proprio o di terzi";

- B aveva ricoperto la carica di socio accomandatario della A S.a.s. di B e C, dalla costituzione -avvenuta con atto del 19.5.2009- sino alla dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza depositata in data 28.4.2016;

- con atto 22.1.2013 B, socio accomandatario, poi fallito in proprio, della A S.a.s. di B aveva costituito la società E S.r.l.s. con data di inizio attività al 15.10.2013, e con lo stesso oggetto sociale della A S.a.s. di B ovvero "trasporto merci conto proprio e conto terzi, trasporti nazionali, internazionali ....".

- con verbale di assemblea 15.10.2013, rep. 23.096 notaio di Mestre la società E S.r.l.s. aveva deliberato un aumento del capitale sociale da 1,00 euro a 10.000,00 euro, sottoscritto interamente dal sig. C con modifica della forma giuridica, della sede e dell'oggetto sociale;

- con atto di "cessione quota" di pari data e dunque del 15.10.2013 rep. 23.097 notaio di Mestre B aveva ceduto ad C, al prezzo di 1,00 euro, l'intera sua quota di partecipazione (del valore nominale di 1,00 euro) nella società E S.r.l.;

- con "contratto di cessione quote" del 23.3.2016 C aveva a sua volta ceduto a D nato a ( ) il , l'intera sua quota di partecipazione nella società E S.r.l. (pari al 100% del capitale sociale), da pagarsi entro il 31.1.2017 senza maturazione di interessi.

A sostegno delle domande parte attrice ha esposto che l'atto di cessione quota 15.10.2013 rep. 23.097 notaio \_\_\_\_\_ di Mestre era stato posto in essere dal \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ quando la società \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ S.a.s. di \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, dei cui debiti il predetto era chiamato a rispondere in qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile, versava in stato di grave dissesto.

Ha affermato che le vendite erano state solo apparenti come desumibile da vari indici: dalla stessa data di cessione delle quote \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ era stato nominato "procuratore" della \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ S.r.l. carica poi ricoperta, senza soluzione di continuità; la prima cessione era avvenuta ad una cifra simbolica di un Euro asseritamente corrisposto in contanti, mentre con la seconda cessione era stato previsto un pagamento differito senza maturazione di interessi e non vi era neppure la prova che il pagamento fosse poi effettivamente intervenuto; \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ era il padre di \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ ed essi avevano in comune all'epoca della cessione anche la residenza.

In via subordinata ha affermato che le cessioni de quibus erano comunque revocabili ex art 66 LF e 2901 c.c. sussistendo sia il requisito oggettivo dell'*eventus damni* sia il requisito del *consilium fraudis*:

Ha dato atto che all'esito di ricorso ante causam depositato dal Fallimento con ordinanza del 16.5.2017 il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, aveva concesso il sequestro giudiziario delle quote della \_\_\_\_\_ E \_\_\_\_\_ S.r.l. autorizzando parte istante ad eseguire il provvedimento e nominando Custode Giudiziario il dott. \_\_\_\_\_ di Venezia; il provvedimento di sequestro era stato eseguito. Il reclamo interposto avverso l'ordinanza cautelare era stato rigettato.

\_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ si sono costituiti in giudizio con la stessa difesa affermando che la domanda di simulazione o subordinatamente di revoca erano limitate alla prima vendita sicché l'eventuale loro accoglimento lasciava "intatta" la seconda vendita ed hanno anche contestato la asserita "opponibilità" al \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ della pronuncia di simulazione; inoltre hanno contestato che l'eventuale accoglimento di dette domande potessero sorreggere un ordine di restituzione delle quote. Hanno affermato che le domande erano inammissibili, il Fallimento difettava di interesse ad agire e in ragione di tutto ciò sequestro concesso aveva "perduto efficacia".

Hanno poi contestato le avverse pretese nel merito affermando: che la società aveva avuto come oggetto principale dal 15.10.2013 quella di "Servizi di consulenza per la gestione della logistica integrata aziendale" diventata secondaria solo dal 18.5.2015; che all'epoca della prima cessione nessun accordo vi era stato con il \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_, divenuto dipendente della società solo dal 1.8.2014; che \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ era stato nominato solo procuratore all'esercizio della attività di autotrasporto sin dal 15.10.2013 con lo scopo di rilasciare ai sensi di legge il necessario attestato di autotrasportatore; tale era rimasto anche dopo la cessione delle quote al \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ essendo egli l'unico soggetto a possedere i necessari requisiti. Hanno asserito che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento delle domande di simulazione o revoca, osservando che il corrispettivo delle cessioni era stato pari, come consentito, al valore nominale delle quote e che ciò era anche in linea con la situazione della società. La causa è stata istruita solo documentalmente e sulle conclusioni delle parti come trascritte in premessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.pc per conclusionali e repliche.

In primis va rilevato che è principio giurisprudenziale consolidato che l'individuazione delle domande vada effettuata sulla base dell'esame dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione esame non riconducibile alla sola parte di esso destinata a contenere le conclusioni ma esteso anche alla parte espositiva ed avuto riguardo al contenuto sostanziale delle azionate pretese.: nel caso di specie il Fallimento attore ha invocato la simulazione sia dell'atto del 22.1.2013 chiedendo altresì che venga dichiarata opponibile al terzo (rispetto a quell'atto) subacquirente \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ sia anche dell'atto di cessione del 23.3.2016 con cui il \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ ha a sua volta ceduto le quote al \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

avendo dedotto ed inequivocabilmente allegato specificatamente a pag 4 dell'atto di citazione la simulazione assoluta di entrambi gli atti ("entrambi gli atti di cessione de quibus sono viziati da simulazione assoluta come desumibile dalle considerazioni che seguono...").

Ex art 1415 primo comma c.c. la simulazione è "inopponibile" solo ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, di tal che, la domanda del Fallimento attoreo di veder riconosciuta la opponibilità della pronuncia della simulazione della prima cessione al terzo D resosi poi acquirente delle quote con la seconda cessione, è ammissibile e tutt'altro che "priva di senso"; inoltre il Fallimento, al di là della opponibilità della prima simulazione al D ha dedotto pure la simulazione della seconda cessione, invocabile dal Fallimento ex art 1415 secondo comma cc in forza del quale i terzi (qual è il Fallimento nei confronti dell'atto posto in essere tra C e D) possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa simulazione pregiudichi i loro diritti.

Sussiste in relazione alle dedotte domande la legittimazione e l'interesse ad agire del Fallimento che intende privare di efficacia atti prospettati come pregiudizievoli e ciò anche in relazione al disposto dell'art 1415 secondo comma c.c.: come più volte indicato dalla Suprema Corte perché l'accordo simulatorio possa essere fatto valere, per accertare l'effettiva realtà negoziale, da quei terzi i cui diritti ne siano pregiudicati, è necessario che il terzo sia titolare di una situazione giuridica connessa o dipendente o che comunque in qualche modo possa essere influenzata dall'accordo simulatorio.

Nel caso di specie con le proposte domande di simulazione assoluta il Fallimento intende ottenere il risultato "utile" di privare di effetti i negozi simulati in tesi suscettibili di recare pregiudizio al Fallimento trattandosi di negozi di cessione di quote sociali già in titolarità del fallito B negozi che dunque hanno ridotto nella prospettiva del Fallimento la garanzia patrimoniale e pregiudicato sotto tale profilo la Procedura (la valutazione della legittimazione e dell'interesse ad agire si fonda sulla prospettazione delle domande e prescinde dalla fondatezza o meno nel merito delle stesse).

La richiesta di declaratoria di decadenza del sequestro, o di inefficacia/revoca del sequestro in ragione della dedotta inammissibilità delle domande e difetto di interesse del fallimento, per come formulata dai convenuti va dunque rigettata.

Nel merito nel caso di specie, va ritenuta provata la simulazione assoluta dei negozi oggetto di causa sulla base di elementi indiziari connotati da gravità, univocità e concordanza atti a fondare presunzione di dette simulazioni assolute.

Over s.r.l.s è stata costituita il 22.1.2013 dal socio unico B In data 15.10.2013 è intervenuta tra B e C padre di B ed altresì all'epoca con egli residente, la cessione della totalità delle quote al valore nominale di € 1,00; con l'atto di cessione del 15.10.2013 inoltre vi è stata la nomina di B alla carica di procuratore per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, carica poi, pacificamente mantenuta nel proseguo.

Va precisato che l'attività di autotrasporto ex lege può essere esercitata solo se l'impresa individua e nomina un gestore dei trasporti, che deve essere in possesso dell'idoneità professionale. Il gestore dei trasporti ha tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo dell'attività richiesti dalla specifica natura delle funzioni.. Il soggetto designato alla gestione e dunque alla direzione dell'attività di trasporto assume in forza di tale incarico la responsabilità per la attività di autotrasporto di cui è "gestore", anche verso i terzi.

Nella fattispecie B ha ceduto il 100% delle quote sociali e tale cessione totalitaria è avvenuta verso corrispettivo di un euro, dunque a valore nominale ed ha visto quale acquirente il padre

convivente. Il valore era del tutto simbolico ed incongruo, per una società che comunque aveva pochi mesi dopo, al 31.12.2013 un patrimonio netto dichiarato di 30.580,00 (l'incogruità sussiste anche tenendo conto del fatto che l'aumento di capitale ad € 10.000,00 risulta sottoscritto dal

C Oltre ad aver formalmente ceduto tutte le quote ( ed esser cessato dalla carica di amministratore ) al padre, soggetto privo dei requisiti professionale per gestire l'autotrasporto, il B ha assunto contestualmente alla cessione la carica assai onerosa sotto il profilo dei futuri oneri e anche delle conseguenti responsabilità, pure verso i terzi, di gestore dell'autotrasporto, senza mantenere per l'appunto neppure una minima quota sociale o cariche nella società e senza che a fronte della assunzione di tali oneri e responsabilità fosse previsto specificamente un compenso, accollandosi anche onere di richiedere autorizzazione e DIA.

Da sottolineare poi che dallo stesso verbale di accertamento dell'Inps (indicato come doc 8 nell'elenco documenti della comparsa di costituzione ma prodotto in telematico sub doc 7) si evince che il B è stato fatto poi pure figurare come dipendente della società dal 23.10.2013 al 1.7.2014 (addirittura risultava essere l'unico dipendente fino al 1.4.2014 essendo stato assunto part time solo dal 2.4.2014 l'altro dipendente D ), mentre in realtà gli non era affatto assoggettato a poteri di direzione e controllo ma agiva senza vincolo di subordinazione.

La fuoriuscita addirittura "totale" dalla società e per corrispettivo simbolico " nummo 1" ed incongruo, con assunzione però nel contempo di vincolo contrattuale gravoso all'esercizio del ruolo di gestore della attività di autotrasporto (diventa poi nel successivamente nel 2015 addirittura la attività principale della società), senza previsione di idoneo corrispettivo ( diverso da quello eventualmente dovuto per le prestazioni di attività lavorativa peraltro artatamente denunciate quale lavoro dipendente) e senza che ciò fosse giustificato dal prezzo della cessione, la creazione a ridosso della cessione addirittura di una apparenza di lavoro dipendente non corrispondente al reale assetto dei rapporti in essere, il fatto che la cessione al prezzo simbolico "nummo uno" sia avvenuta in favore del padre avente anche all'epoca residenza in comune con il figlio e peraltro , privo dei requisiti professionali per l'autotrasporto tanto da necessitare la società della nomina del gestore, il fatto che il ruolo di gestore della attività di autotrasporto sia stata poi mantenuto nel tempo senza soluzione di continuità dal B integra un compendio grave preciso e concordante nel senso della simulazione assoluta della cessione.

E del resto e ad colorandum non può che rilevarsi che detta cessione (simulata) è avvenuta in periodo in cui la società A s.as. di cui il B era socio accomandatario versava in situazione di difficoltà di tal che B poteva esser chiamato a rispondere dei relativi debiti (e le quote avrebbero potuto esser attinte dai creditori); egli inoltre aveva difficoltà nei rapporti con le banche: di qui l'operazione condotta per non apparire socio della società C risultato che è stato nella fattispecie raggiunto con la simulazione assoluta, emergente dagli indici ai cui sopra.

Anche la vendita a D risulta simulata in via assoluta. Va rilevato ciò che segue: la cessione di quote è stata prevista ancora una volta a valore nominale (in tal caso € 10.000,00) laddove le quote avevano sicuramente un "valore di mercato" superiore alla luce delle risultanze gestione 2015 (non rileva che il bilancio 2015 non fosse ancora disponibile poiché quando vi è una cessione di quote per determinarne il prezzo si verifica per l'appunto la complessiva situazione della società al momento della cessione, il che era peraltro agevole nella fattispecie essendo il cedente unico socio e amministratore unico della società ) ; a fronte di cessione immediata delle quote con tutti i

conseguenti poteri di socio esercitabili dal **D** vi era possibilità prevista in contratto di pagamento del prezzo della cessione differito, addirittura senza corresponsione di interessi. Risulta poi dalle emergenze di causa che il prezzo non è stato affatto pagato dal **D** avendo egli dimesso a comprovare il pagamento un documento che non solo non reca causale di tal fatta ma che addirittura proviene dalla società **E** s.r.l. (che non è certo il soggetto acquirente tenuto a pagare il corrispettivo della cessione obbligato essendo il **D**); **B** inoltre ha continuato ad essere anche successivamente a tale cessione il gestore dell'attività di autotrasporto, quando questa era ormai addirittura l'attività principale della società, ancora una volta senza prova di emolumenti concordati specificamente per tale ruolo.

Va dunque dichiarata la simulazione assoluta anche della seconda cessione di quote essendo il Fallimento legittimato a richiedere siffatta pronuncia come già detto ex art 1415 secondo comma c.c..

L'autonomo accertamento della simulazione del secondo contratto consente in ogni caso e comunque di ritenerlo inefficace ex art 1415 secondo comma c.c. indipendentemente dalla opponibilità al **D** della simulazione del primo negozio di cessione ex art 1415 primo comma c.c. (rilevante invece per il caso in cui il secondo negozio non fosse risultato simulato, si da poter opporre al subacquirente **D** gli effetti della prima pronuncia di simulazione). Per completezza si osserva comunque che al momento della cessione di quote intervenuta tra **C** e il **D** quest'ultimo non poteva ritenersi subacquirente in buona fede: egli era infatti, dipendente della società, ben a conoscenza della pregnante "interferenza" di **B** negli affari sociali e della natura solo apparente della titolarità delle quote in capo al di lui padre, e si è prestato a sua volta ad un fittizio trasferimento.

La pronuncia di simulazione non comporta tecnicamente una "restituzione e reintegra" ma inefficacia e dunque accertamento che le quote sono rimaste in allora titolarità del **B** e tali erano al momento del Fallimento.

La decisione sulla domanda principale esclude che vadano esaminata la domanda attorea subordinata di revoca ex art 66 LF e 2901 cc

Le spese di lite della fase cautelare e del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore dello Stato risultando il Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione viene effettuata per le due fasi cautelari in € 1917,00 ciascuna oltre spese generali ed accessori di legge tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, complessità media, applicandosi valori minimi ed altresì già operando la riduzione alla metà (v. Ordinanza Corte di Cassazione sex 6-2 n. 18167 del 16/09/2016); per il giudizio di merito i compensi vanno liquidati in complessivi € 4750,00 così liquidati in valori un po' inferiori ai medi (€ 9500,00 di cui € 2000,00 per fase studio, € 1300 per fase introduttiva, € 2800 per fase trattazione/istruttoria, € 3400,00 per fase decisionale) da ridursi alla metà (v. Ordinanza Corte di Cassazione sex 6-2 n. 18167 del 16/09/2016). Le spese del custode giudiziario come liquidate con separata ordinanza in complessivi € 2544,70 oltre accessori vengono poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale

- 1) Rigetta le istanze ed eccezioni svolte in via principale dai convenuti

- 2) accerta e dichiara che l'atto di "cessione quota" del 15.10.2013 autenticato nelle firme dal notaio [redacted] di Mestre a mezzo del quale [redacted] B ha ceduto ad [redacted] C il 100% delle quote sociali della E S.r.l. è simulato in via assoluta
- 3) accerta e dichiara che l'atto di "cessione quote" del 23.3.2016 con cui [redacted] D ha acquistato da [redacted] C il 100% delle quote sociali della predetta E S.r.l. è simulato in via assoluta
- 4) dichiara l'inefficacia dei negozi di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo accertando che le quote sono rimaste in titolarità di [redacted] B e tali erano al momento del Fallimento
- 5) condanna [redacted] C e [redacted] D in solido a rifondere al Fallimento attore le spese delle fasi cautelari che liquida in € 1917,00 per compensi professionali per ciascuna fase, oltre spese generali ed accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato
- 6) condanna [redacted] C e [redacted] D in solido a rifondere al Fallimento attore le spese del giudizio di merito che liquida in € 4750,00 per compensi professionali oltre spese generali ed accessori di legge, con pagamento in favore dello Stato
- 7) Pone le spese della custodia giudiziaria, come liquidate in € 2544,70 oltre accessori di legge, definitivamente a carico di [redacted] C e [redacted] D in solido.

Deciso in Venezia 18.12.2019

Il presidente rel ed estensore

Dott Liliana Guzzo